



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: CHI È, COSA FA

Le attribuzioni dell'RLS secondo l'articolo 50 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008)

1 Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- ACCEDE** ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- È CONSULTATO** preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- È CONSULTATO** sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- È CONSULTATO** in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- RICEVE** le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- RICEVE** le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- RICEVE** una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 (cioè 32 ore iniziali più 4-8 ore di aggiornamento annuale);
- PROMUOVE** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- FORMULA** osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- PARTECIPA** alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- FA PROPOSTE** in merito all'attività di prevenzione;
- AVVERTE** il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- PUÒ FARE** ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.





2 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **DEVE DISPORRE** del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.

3 Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento (**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5 I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (N) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7 L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Richiami all'Articolo 50: Art. 18, co. 1, lett. s) - Art. 37, co. 12 - Art. 48, co. 1 - Art. 49, co. 3 - Art. 231, co. 1 - Art. 236, co. 6

NELLA SEDE CGIL DI VIA GARIBALDI 3 A BERGAMO

è attivo il nuovo Sportello Sicurezza CGIL dedicato ai rappresentanti sindacali nelle aziende della bergamasca (RLS) ma anche ai funzionari sindacali che ne avessero bisogno.

È APERTO OGNI LUNEDÌ DALLE 14.30 ALLE 18.00, AL SECONDO PIANO.

Per informazioni: Luigi Volpi, Rlst

tel. 035.3594278 - luigi.volpi@cgil.lombardia.it